

## Soggetti tenuti al pagamento

### SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale (ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 580/93 e s.m.i., e dei successivi decreti regolamentari D.M. n. 359/2001 sull'accertamento e D.M. n. 54/2005 sull'irrogazione delle sanzioni, disponibili nella sezione [NORMATIVA](#) [1]) tutti i soggetti che al **1° gennaio** di ogni anno sono iscritti o annotati nel **Registro delle imprese** e nel **R.E.A. Repertorio delle notizie economiche ed amministrative**, nonché **gli stessi soggetti e imprese che si iscrivono nel corso dell'anno di riferimento.**

Il diritto annuale è dovuto alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale (territorio provinciale o interprovinciale per quelle Camere di commercio ormai accorpate come la Camera di commercio di Brindisi - Taranto) è iscritta la sede dell'impresa, della società o del soggetto R.E.A. nonché le eventuali sedi secondarie e unità locali al **01 gennaio dell'anno di riferimento.**

Il pagamento dovrà essere effettuato indicando la sigla della provincia ove ha sede legale il nuovo ente camerale, in questo caso **"TA"** (sia per le imprese ed unità locali site in provincia di Taranto che per imprese ed unità locali site in provincia di Brindisi).

Ricordiamo che in ogni caso il codice ente **"BR"** resta ancora valido ed utilizzabile dalle imprese localizzate nella provincia di Brindisi, compresa nella competenza della nuova Camera, ed è consigliabile mantenere il suo utilizzo nel caso di imprese localizzate su entrambe le province.

Se l'impresa ha unità locali e/o sedi secondarie in altre province si dovrà compilare in aggiunta un rigo per ogni provincia indicando la relativa sigla e l'importo dovuto per ogni singola Camera destinataria del versamento; quale ausilio per il calcolo allegata all'informativa

inviata annualmente all'impresa vi è una **SCHEDA** che ha lo scopo di riepilogare il numero e la provincia ove risultano iscritte le unità locali .

Le imprese con sede legale all'estero dovranno pagare un diritto per ogni unità locale o sede secondaria iscritta ed esercente attività nel territorio italiano alla Camera di commercio di competenza.

I **soggetti** iscritti **solo al R.E.A.** (quali ad esempio le Associazioni, le Fondazioni, o le persone fisiche - che non abbiano contemporanea iscrizione anche in una sezione del Registro delle imprese- ) **non** pagano somme aggiuntive per le eventuali unità locali iscritte.

**Il diritto annuale è dovuto per anno solare, e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.**

Ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580/1993, come modificato dal D. Lgs. n. 23/2010 e confermato dal D.Lgs. n. 219/2016 versano:

- **in misura fissa**: le imprese individuali (iscritte sia nella sezione speciale che in quella ordinaria del Registro delle imprese anche se con importi diversi) nonché tutti i **soggetti** iscritti esclusivamente al *Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.)* comprese le unità locali e sedi secondarie di società con sede all'estero;
- **in misura commisurata al fatturato** (dell'esercizio precedente): tutti gli altri soggetti.

(Per alcuni di questi soggetti però, quali ad esempio le **società semplici** e le **società tra avvocati di cui al D.Lgs. n. 96/2001**, è stato stabilito in via transitoria con D.M. 21/04/2011 di determinazione delle misure del diritto annuale 2011 **un importo comunque dovuto in misura predefinita** in attesa delle modifiche regolamentali necessarie a stabilire le modalità di verifica della capacità contributiva di tali soggetti).

**Le imprese che trasferiscono la sede legale** in altra provincia versano il diritto annuale dell'impresa **solo** a favore della Camera di commercio **ove la sede legale è iscritta al 1° gennaio dell'anno di riferimento** o alla diversa data se l'impresa è costituita successivamente.

Nel caso in cui nella provincia di provenienza venga invece mantenuta l'attività svolta presso la vecchia sede legale questa dovrà essere iscritta come **nuova unità locale** e sarà pertanto tenuta al pagamento in misura fissa (con il termine di pagamento previsto per le nuove iscrizioni) in aggiunta a quanto già dovuto dall'impresa se iscritta in quella provincia al 1/01/2025.

Occorre quindi prestare particolare attenzione alle indicazioni che vengono fornite in sede di presentazione della domanda di iscrizione presso la nuova Camera di commercio nel riquadro in cui si indica la provenienza dell'impresa da un'altra provincia e l'eventuale mantenimento dell'attività nella provincia di provenienza.

---

**Per info:**

**Camera di commercio di Brindisi - Taranto**

**Sede legale:** Viale Virgilio n. 152 – 74121 TARANTO c/o Cittadella delle Imprese

Tel. ufficio: 099 7783150-7783129

**Sede di Brindisi:** Via Bastioni Carlo V, 4/6 -72100 BRINDISI

Tel. ufficio: 0831 228243

e-mail: [dirittoannuale@brta.camcom.it](mailto:dirittoannuale@brta.camcom.it) [2]

Ultima modifica: Martedì 17 Giugno 2025

## **Condividi**

### **Reti Sociali**

**Quanto ti è stata utile questa pagina?**

Media: 4 (1 voti)

Rate

**Source URL:** <https://br.camcom.it/guida-ai-servizi/diritto-annuale/soggetti-tenuti-al-pagamento-0>

**Collegamenti**

[1] <https://www.br.camcom.it/guida-ai-servizi/diritto-annuale/normativa>

[2] <mailto:dirittoannuale@brta.camcom.it>